



**Procedura organizzativa comunicazioni
Internal Dealing
- Soggetti Rilevanti –
(Manager che esercitano funzioni di
amministrazione controllo e direzione)**

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
Scopo	3
Attori coinvolti	3
2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE	3
Persona strettamente legata	4
3. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	4
4. OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	6
5. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
6. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'	6
7. SOCIETA' INCARICATA DELLA GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI	6
8. MODALITA' DI COMUNICAZIONE	7
Modalita' di comunicazione alla societa' e a computershare	7
Modalita' di comunicazione a consob	7
AVVERTENZE	7
9. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI DELL'ESITO	7
10.PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'	8
11.COMUNICAZIONE TARDIVA	8
12.LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ("BLACK OUT PERIODS"	8
13.DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL BLACKOUT PERIODS	8
14.AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DURANTE IL BLACK OUT PERIOD	9
15.COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING	10
16.DISPOSIZIONI FINALI	10
17.ALLEGATI	11
ALLEGATO 1	12
ALLEGATO 2	13
ALLEGATO B	14
ALLEGATO 4 (MODELLO INTERNAL DEALING)	16

1. INTRODUZIONE

SCOPO

La presente procedura (di seguito la “Procedura”) è volta a disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione nonché le limitazioni sulle operazioni, di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (“Regolamento sugli abusi di mercato”), effettuate dai soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo (“Soggetti rilevanti”) e dalle persone ad essi strettamente legate (“Persone Strettamente legate”), come definiti dall’art. 3, comma 1, punto 25 e 26 del Regolamento sugli abusi di mercato, adottata dal Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società”), tenuto conto dell’incarico conferito a Computershare S.p.A. per la gestione in outsourcing delle comunicazioni *Internal Dealing* (espletamento degli obblighi di comunicazione nei confronti di Consob e del Pubblico per conto della Società).

Le norme contenute nella Procedura, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.

ATTORI COINVOLTI

Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni

Interno

Soggetto responsabile delle procedure per il ricevimento e la gestione delle comunicazioni sulle operazioni di cui all’art. 19 del Regolamento sugli abusi di mercato (“Internal Dealing”), individuato nella figura del Dott. Carlo Emiliani, Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, avente quale sostituto, in caso di assenza o impedimento, la Dott.ssa Elisa Rubbini.

1. Il Preposto:

- a) vigila sulla corretta applicazione della procedura di cui al presente documento e riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società dell’eventuale opportunità di apportare alla presente Procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.
- b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della procedura quivi prevista diretta anche a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione;
- c) fornisce l’adeguata informativa ai nuovi Soggetti;
- d) sottopone e ottiene da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del successivo Articolo 15, una dichiarazione scritta (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo in **Allegato 2**), avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura e la presa di conoscenza dell’inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei Soggetti Rilevanti;

2. I Soggetti Rilevanti: come definiti all’articolo 2 della presente Procedura;

3. Computershare S.p.A.: la Società incaricata da Valsoia all’invio a Consob e al Pubblico della comunicazione di Internal Dealing, come indicato all’art. 7 della presente Procedura (“[Computershare](#)” o la “[Società Incaricata](#)”);

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Interno/Esterno

Ai sensi degli artt. 19, comma 1, e art. 3, comma 1, punto 25, del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definiti Soggetti Rilevanti della Società:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella società e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

PERSONA STRETTAMENTE LEGATA

Esterno

Sono definite Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 26 del Regolamento sugli abusi di mercato:

- a) il coniuge non separato legalmente, un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

3. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Esterno

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (di seguito le “Operazioni”) di acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio, su azioni e titoli di debito emessi da Valsoia o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ¹ad essi collegati, nonché alle operazioni a questi relativi di seguito elencate²:

- a) la cessione in garanzia ovvero in prestito³ di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata;
- b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare:

a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione.

2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);

c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.

2 Si tratta di operazioni previste, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento sugli abusi di mercato e art.10 del Regolamento delegato

3 Il Regolamento sugli abusi di mercato chiarisce: “Ai fini della lettera d) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia”.

controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;

- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Valsoia o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento sugli abusi di mercato;
- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Valsoia o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

4. OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Non devono essere comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000 (ventimila) euro entro la fine dell'anno civile; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo), relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

I Soggetti Rilevanti comunicano a Consob e alla Società le Operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione⁴. Il termine di 3 (tre) giorni per la comunicazione si calcola escludendo il giorno dell'Operazione.

I Soggetti Rilevanti possono, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, richiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente paragrafo lettera a); in tal caso, i Soggetti Rilevanti sono tenuti ad inviare le relative comunicazioni alla Società entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.

Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nei successivi Articoli 6 e 8.

6. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società, per il tramite di Computershare, rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente Articolo 5 entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello del loro ricevimento, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate Info-Sdir.

La Società, per il tramite di Computershare, effettuerà altresì le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali soggetti.

Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 8, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'Allegato 4 (Modello Internal Dealing) della presente Procedura.

7. SOCIETA' INCARICATA DELLA GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI

Esterno

Computershare è il soggetto incaricato da Valsoia per la gestione e diffusione nei confronti di Consob e del Pubblico delle comunicazioni Internal Dealing.

8. MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Attività

MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' E A COMPUTERSHARE

Il responsabile dell'attività è: **Soggetto Rilevante e la Persona Strettamente Legata**

Il Soggetto Rilevante/Persona strettamente legata:

⁴ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

-
- a) **contestualmente all’invio dell’ordine di acquisto/vendita** degli strumenti finanziari Valsoia **al proprio intermediario**, informano, **senza indugio**, la Società e Computershare, tramite e-mail agli indirizzi sotto indicati;
- b) **entro il giorno lavorativo successivo a partire dalla data di effettuazione della/e operazione/i**, invia il Modello Internal Dealing:
- a Computershare **previo avviso telefonico** al numero 02/46776819 – 18 – 26 - 14 (Ufficio Internal Dealing), (02/46776811 Centralino) con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo mail all’indirizzo:
 - advisory-services@computershare.it;
 - trasmissione a mezzo telefax al numero 02/46776850;
 - e**
 - al Preposto Valsoia, **previo avviso telefonico** (al numero **051/6086800 o cellulare**), con una delle seguenti modalità:
 - consegna a mano;
 - invio a mezzo email ai seguenti indirizzi:
 - carlo.emiliani@valsoia.it;
 - elisa.rubbini@valsoia.it;
 - chiara.resca@valsoia.it

Il Soggetto Rilevante/Persona Strettamente Legata deve verificare che la comunicazione sia avvenuta con successo a Computershare S.p.A. ed al Preposto, verificando altresì che il modello Internal Dealing sia completo di tutti i dati richiesti e debitamente sottoscritto.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE A CONSOB

Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, sono effettuate da Valsoia, per il tramite di Computershare, tramite PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it., all’attenzione dell’ “Ufficio Informazione Mercati” indicando come oggetto “MAR Internal Dealing”.

A tal fine i Soggetti Rilevanti/Persone Strettamente Legate, restituiscono debitamente sottoscritto il modulo di richiesta per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura da parte della Società (Allegato 1.).

AVVERTENZE

Si precisa che non saranno accettate dal Preposto e da Computershare S.p.A., società incaricata per la gestione in outsourcing delle comunicazioni Internal Dealing, comunicazioni effettuate tramite modelli recanti dati incompleti e/o privi della sottoscrizione in ciascun foglio da parte del soggetto obbligato.

9. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI DELL’ESITO

Attività

Il responsabile dell’attività è: **Preposto**

Non appena ricevuta copia della Comunicazione di Internal Dealing da Computershare, il Preposto provvede:

- a trasmetterne copia al Soggetto Rilevante/Persona strettamente legata per conto della quale è stata effettuata la comunicazione;
- a trasmetterne copia al Responsabile pubblicazioni sul sito Internet che si occuperà della pubblicazione della medesima sul sito internet della Società;
- ad archivarla.

Contestualmente aggiorna la scheda delle operazioni comunicate dal Soggetto Rilevante/Persona strettamente legata.

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'

Attività

Il responsabile dell'attività è: Responsabile pubblicazioni sul sito Internet: Dott.sa Chiara Resca, o in sua assenza o impedimento da altra persona indicata dal Preposto.

Non appena ricevuta copia della comunicazione di Internal Dealing dal Preposto, il Responsabile pubblicazioni sul sito Internet provvede alla pubblicazione della medesima sul sito della società (sezione "*Internal Dealing*"), indicando la data e l'ora della relativa diffusione al Pubblico.

11. COMUNICAZIONE TARDIVA

Attività

Nel caso in cui il Soggetto Rilevante/Persona strettamente legata non rispetti la tempistica di comunicazione prevista nella presente Procedura, Valsoia e Computershare non garantiscono l'esecuzione nei termini previsti dalla normativa vigente.

12. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE ("BLACK OUT PERIODS")

Attività

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento sugli abusi mercato, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei seguenti periodi dell'anno:

- 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
- 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione della relazione semestrale.
- 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione dell'informativa finanziaria periodica aggiuntiva 31 marzo, laddove la Società ne preveda la relativa stesura su base volontaria;
- 30 (trenta) giorni antecedenti la data prevista per l'approvazione dell'informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre, laddove la Società ne preveda la relativa stesura su base volontaria;

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In tal caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo, il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, via email, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

13. DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL BLACKOUT PERIODS

Attività

Eventuali deroghe al divieto, di cui all'art. 12, potranno essere concesse in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie relative ai Soggetti Rilevanti che impongano la vendita, diretta o indiretta di strumenti finanziari VALSOIA o di altri strumenti finanziari collegati.

Il Soggetto Rilevante, che intende vendere i propri strumenti finanziari durante i *Black Out Periods* deve inviare al Consiglio di Amministrazione, tramite email all'indirizzo valsoia@legalmail.it, richiesta scritta motivata e debitamente sottoscritta, contenente:

- a) la descrizione dell'operazione considerata;

- b) la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze;
- c) la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di divieto.

14. AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DURANTE IL BLACK OUT PERIOD

Attività

Il Consiglio di amministrazione può concedere ai Soggetti Rilevanti l'autorizzazione a operare durante il periodo in caso di:

- a) circostanze estremamente urgenti, impreviste, impellenti, non imputabili al Soggetto Rilevante a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere gli strumenti finanziari VALSOIA (esempio: adempimento di un impegno finanziario quale una richiesta giuridicamente opponibile, un'ordinanza di un tribunale, obblighi fiscali sorti prima dell'inizio del periodo);
- b) piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti a ricevere azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), i tempi dell'operazione (ad esempio data di esecuzione, importo) siano state determinate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.⁵

⁵ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 522/2016, l'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

15. COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING

Attività

Il Soggetto Preposto provvede a consegnare o ad inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 2.

All'atto del ricevimento di tale comunicazione, i Soggetti Rilevanti:

- a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B all'Allegato 2 della presente Procedura, attestante altresì l'impegno a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni previsti dalla normativa vigente e dalla presente procedura, conservando copia della notifica, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- b) provvedono tempestivamente ad consegnare o ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, debitamente compilata con i dati identificativi delle Persone ad esso Strettamente Legate di cui sopra.

Le comunicazioni al Soggetto Preposto di cui alla lettera b) del presente articolo sono effettuate tramite posta elettronica ad entrambi seguenti indirizzi carlo.emiliani@valsoia.it; elisa.rubbini@valsoia.it; chiara.resca@valsoia.it.

Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate che hanno ricevuto e accettato la Procedura di Internal Dealing e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Attività

L'Amministratore Delegato e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative di VALSOIA, sottoponendo poi la procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della Procedura di Internal Dealing e ad ottenere l'accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

17. ALLEGATI

ALLEGATO 1

Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura da parte della Società.

(Luogo e data)

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente in [●], via [●], nella propria qualità di [●]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall' art. 19, del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla Procedura di *Internal Dealing* approvata dal Consiglio di Amministrazione di VALSOIA S.p.A., così come successivamente modificata ed integrata, venga posto in essere da VALSOIA S.p.A per suo conto.

A tal fine si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di Internal Dealing, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne VALSOIA S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.

(Firma)

ALLEGATO 2

In conformità alle disposizioni di cui all' art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 è stata approvata la Procedura di *Internal Dealing*, in allegato alla presente *sub* Allegato A, per regolare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o su altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai soggetti rilevanti (c.d. "*insider*") e dalle persone ad essi strettamente legate.

Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, con decorrenza dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della Procedura di *Internal Dealing*. Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D. Lgs n. 58/1998.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, in allegato alla presente *sub* Allegato B, debitamente compilata e sottoscritta, tramite uno dei seguenti mezzi:

- consegna presso la sede legale di VALSOIA, all'attenzione del Soggetto Preposto indicando sulla busta "Comunicazione *Internal Dealing*";
- trasmissione ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: carlo.emiliani@valsoia.it; chiara.resca@valsoia.it.

Con i migliori saluti,

Il Soggetto Preposto di VALSOIA S.p.A.

Carlo Emiliani

Allegato A: Procedura *Internal Dealing*

Allegato B: Presa conoscenza e accettazione

ALLEGATO B

Presa di conoscenza e accettazione

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing adottata da VALSOIA S.p.A. (la **Procedura**);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura, di averne preso conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nell'Articolo 2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dall' art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014 e dalla Procedura, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente a tali obblighi;
- Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla citata Procedura, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dalla Procedura, ogni variazione circa le informazioni ivi riportate.
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione dall'art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014, potrà comportare a mio carico le sanzioni previste dall'art. 30 del Regolamento (UE) 596/2014.

Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate

Nome e Cognome/Denominazione Sociale	Codice Fiscale (se applicabile, viceversa Data e luogo di nascita)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

I dati personali saranno tenuti con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), nonché alle eventuali altre disposizioni normative italiane di coordinamento con il GDPR, ed ai provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali, ove applicabili (di seguito la "Normativa Privacy Applicabile"). I "Dati Personali sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, a Valsoia mediante il presente modulo, utilizzato per la redazione del dell'elenco dei soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, nonché per le comunicazioni internal dealing e saranno trattati per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Il conferimento dei Dati Personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre a eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile, come indicato nell'Informativa Privacy. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Andrea Panzani, Direttore Generale della Società, domiciliato presso la sede di VALSOIA S.p.A. La Policy sulla Privacy e le attività di Valsoia sono consultabili sul sito

_____.

_____, _____

(luogo) (data)

(firma)

	Dati personali,		Nome Cognome Dati personali
--	-----------------	--	--------------------------------

ALLEGATO 4 (MODELLO INTERNAL DEALING)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome ⁱ	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ⁱⁱ	
b)	Notifica iniziale/modifica ⁱⁱⁱ	

3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome ^{iv}	
b)	LEI ^v	

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento ^{vi} Codice di identificazione ^{vii}	
b)	Natura dell'operazione ^{viii}	

Gazzetta ufficiale).

-
- i Per le persone fisiche: nome e cognome; Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile
 - ii Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
 - iii Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.
 - iv Nome completo della Società
 - v Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.
 - vi Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
 - vii Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
 - viii Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni
 - ix Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
 - x I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il

regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

- xi Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.
- xii Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell' internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».